

Art. 28

ZONA PER ATTREZZATURE D'INTERESSE COLLETTIVO (B1)

Entro i limiti di questa zona, nel rispetto dei simboli distintivi riportati sulla tavola grafica di progetto redatta in scala 1:5.000, sono realizzabili le attrezzature d'interesse collettivo appartenenti a una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simbolo che le distingue sulle tavole:

B1.1. - RELIGIOSA - chiese, oratori, residenza del personale religioso addetto, sale di riunioni e locali necessari per l'esercizio del ministero pastorale (cerchio con croce semplice).

B1.2. - CULTURALE - circoli di cultura, biblioteche, sale per conferenze, sale riunioni, musei mostre d'arte ed esposizioni, teatri cinematografi ed altre attrezzature per spettacolo (cerchio con campitura verticale)

B1.3. - SOCIALE - sedi sindacali e politiche di associazioni di categoria, sale di riunioni, centri sociali, e istituzioni assistenziali (cerchio con campitura orizzontale)

B1.4. - SANITARIA - ambulatori, poliambulatori e locali di assistenza medica con esclusione degli ospedali, laboratori di analisi cliniche, istituti di medicina sociale, di medicina preventiva e riabilitativa, Istituti di igiene e profilassi, e tutte le strutture sanitarie che non comportino degenze (cerchio con croce doppia)

B1.5. - AMMINISTRATIVA - delegazioni comunali, sedi di pubbliche amministrazioni, di enti, di istituti e di aziende di pubblico interesse (cerchio comprendente le lettere AM)

B1.6. - ANNONARIA - centri di raccolta e depositi, magazzini frigoriferi, centrali ortofrutticole o altro, mercati generali, campo boario, macello, sedi di ditte e di organizzazioni che svolgono la loro attività nel settore annonario o quello ittico.

Parchi ferroviari, autoparchi attrezzature annesse di pertinenza del settore in termini (cerchio comprendente le lettere AN)

B1.7. - GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

di tipo A - mercati rionali e di quartiere - supermercati alla scala locale e di quartiere (cerchio comprendente le lettere MA)

di tipo B - ipermercati a grande raggio d'influenza territoriale (comprensoriale, provinciale, regionale) e annesse attrezzature accessorie e complementari per il richiamo pubblicitario e il trattenimento sociale e culturale del pubblico (cerchio comprendente la lettera MB)

Per le sole attrezzature di tipo B sono consentite residenze per non oltre il 10% del volume edificabile, mentre in quella di tipo A sono consentiti solo gli alloggi per i custodi.

Le aree per attrezzature sia di tipo A che di tipo B diventeranno edificabili solo dopo l'approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato ai sensi della Legge 6/8/1967 n. 765 o di piano particolareggiato.

B1.8. - POSTE E TELEGRAFI - servizi centralizzati per la meccanizzazione della distribuzione postale (cerchio comprendente la lettera PT)

B1.9. - CIMITERI - (doppio cerchio con croce semplice)

B1.10. - ALTRE ATTREZZATURE D'INTERESSE COLLETTIVO - tutte le attrezzature minori di interesse collettivo non determinabili a priori (cerchio comprendente le lettere IC)

B1.11. - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - impianti operanti nel settore dei trasporti urbani, sia pubblici che privati, quali tranvie, filovie, linee automobilistiche; impianti nel settore della produzione e trasformazione di energia quali centrali termiche ed elettriche, ecc.; impianti per la radio diffusione, telefonici, ecc.; impianti per la fornitura a scala urbana e regionale sia per i bisogni idrici che per quelli combustibili di uso domestico, gasometri.

Impianti per il trattamento dei rifiuti e per l'allontanamento o il trattamento dei liquami in rapporto ai problemi del litorale marino e delle acque in genere.

La densità di fabbricazione e i parametri ai quali devono essere uniformati gli interventi di carattere costruttivo previsti nel presente articolo sono riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme.

“Ogni intervento nelle zone per attrezzature d'interesse collettivo B1 è subordinato all'adozione ed approvazione ai sensi di legge, di idonei Piani di lottizzazione o Piani Particolareggiati.”